

Regione Calabria

Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1: "Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico."

Publicato nel B.U. Calabria 16 marzo 2010, n. 5, suppl. straord. 31 marzo 2010, n. 10.

Sommario

TITOLO I - Principi generali	2
Art. 1 - Adeguamento all'ordinamento comunitario	2
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Esclusioni.	3
Art. 4 - Obiettivi, finalità e strumenti di intervento.....	4
Art. 5 - Requisiti vietati.....	5
Art. 6 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale.	5
Art. 7 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni.....	5
Art. 8 - Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione.....	6
TITOLO II - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi 2006/123/CE.....	6
Art. 9 - Modificazioni di leggi regionali.....	6
TITOLO III - Semplificazione amministrativa.....	7
Art. 10 - Ulteriori semplificazioni dei procedimenti amministrativi regionali...7	
Art. 11 - Esclusioni.....	8
Art. 12 - Sportello unico (SUAP): ambito di applicazione e funzioni.	8
Art. 13 - Il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive - SURAP- Compiti della Regione.....	9
Art. 14 - Diritto all'informazione.	11
Art. 15 - Dichiarazione di inizio attività e Silenzio assenso.	11
Art. 16 - Funzioni dell'Agenzia per le imprese e Avvio immediato dell'attività.	13
Art. 17 - Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.....	13
Art. 18 - Disposizioni finali.	14

Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1: "Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico."

Pubblicato nel B.U. Calabria 16 marzo 2010, n. 5, suppl. straord. 31 marzo 2010, n. 10.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

emana il seguente regolamento:

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Adeguamento all'ordinamento comunitario

1. Il presente regolamento, in esecuzione della delega legislativa di cui agli artt. 62 e 63 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, attua la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima direttiva 2006/123/CE, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti negli atti normativi statali.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono implementate con successivi provvedimenti per garantire la leggibilità e la chiarezza dei testi normativi.
3. Gli atti normativi statali di attuazione della direttiva 2006/123/CE si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino a quando la Regione non interverrà con disciplina propria.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le definizioni e le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE e nei decreti legislativi di cui all'art. 412 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), di seguito denominata Legge comunitaria 2008.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque attività economica svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
2. Nel rispetto dei principi della direttiva 2006/123/CE, la Regione assicura che non saranno posti ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale, garantendo l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.
3. La Regione garantisce la propria collaborazione con lo Stato e con le autorità degli Stati membri dell'Unione europea secondo i principi della cooperazione amministrativa disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva stessa di cui alla Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'art. 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 3 - Esclusioni.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al settore fiscale e alle attività di cui all'art. 2, comma 2, della direttiva 2006/123/CE di seguito elencate:
 - a) i servizi non economici d'interesse generale;
 - b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE;
 - c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalla direttiva 2002/19/CE, dalla direttiva 2002/20/CE, dalla direttiva 2002/21/CE, dalla direttiva 2002/22/CE e dalla direttiva 2002/58/CE;
 - d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;
 - e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
 - f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;
 - g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

- h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;
 - i) Se attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'art. 45 del trattato;
 - j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;
 - k) i servizi privati di sicurezza;
 - l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione,
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, inoltre, alle ulteriori attività e servizi previsti nei decreti legislativi di cui all'art. 41 della Legge comunitaria 2008.

Art. 4 - Obiettivi, finalità e strumenti di intervento.

1. Il presente regolamento, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, mira a:
- a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) garantire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale;
 - c) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità ai principi della direttiva;
 - d) garantire l'effettivo espletamento dei diritti dei prestatori di servizi e dei consumatori.
3. L'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. Al fine di dare attuazione nel territorio regionale alla direttiva 2006/123/CE il presente regolamento dispone che la legislazione regionale in materia di procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio sia conforme ai principi e criteri di seguito elencati:
- a) semplificazione degli adempimenti amministrativi, riduzione degli oneri e dei tempi amministrativi, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ritardi ed effetti dissuasivi;
 - b) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;
 - c) garantire tutte le informazioni che riguardano le attività di servizi ai prestatori e destinatari di servizi;
 - d) garantire la divulgazione delle informazioni attraverso l'adozione di adeguate forme di pubblicità, di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici;

- e) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato obbligo o requisito è stato rispettato.

Art. 5 - Requisiti vietati.

1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non può essere subordinato al rispetto dei requisiti elencati nell'art. 14 della direttiva 2006/123/CE ed ad eventuali, ulteriori requisiti elencati nei decreti legislativi di cui all'art. 41 della Legge comunitaria 2008.
2. I requisiti vietati di cui all'art. 14 citato, presenti in atti normativi o regolamentari della Regione e degli Enti locali, si intendono esplicitamente abrogati.

Art. 6 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale.

1. Con il presente regolamento la Regione mantiene il regime autorizzatorio per le medie e grandi strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L 15 marzo 1997, n. 59) e della L.R. 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa), per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e per la distribuzione di carburanti di cui alla delibera del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995, n. 584 (Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione) sulla base di una programmazione da attuare secondo i principi e i criteri della direttiva 2006/123/CE, con riguardo, in particolare, alla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
2. Il mantenimento del regime autorizzatorio nelle materie di cui al comma 1 sarà oggetto di notifica secondo le modalità previste dall'art 15, comma 7 della direttiva 2006/123/CE e dei decreti legislativi di cui all'art. 41 della Legge comunitaria 2008.
3. Con successivi regolamenti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, saranno abrogate o modificate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la direttiva 2006/123/CE.

Art. 7 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni.

1. In conformità all'art. 14, comma 1, punto 6 della direttiva 2006/123/CE, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzatori per l'esercizio dell'attività di servizi, è vietato il coinvolgimento diretto o indiretto alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti, fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente. Tale divieto non

riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione, né la consultazione del grande pubblico.

Art. 8 - Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione.

1. La Regione con il presente regolamento garantisce nel proprio territorio la prestazione temporanea e occasionale di servizi ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro,
2. In conformità all'art. 16 della direttiva 2006/123/CE, la Regione non può subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:
 - a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
 - b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,
 - c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.
3. Se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, si possono imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi in caso di prestazione temporanea e occasionale.
4. Restano ferme le disposizioni di cui al capo IV, sezione 1 della direttiva servizi e dei successivi decreti legislativi di cui all'art. 41 della Legge comunitaria 2008.

TITOLO II - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi 2006/123/CE

Art. 9 - Modificazioni di leggi regionali.

1. Le norme sul procedimento amministrativo regolamentate dalla L.R. 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) sono integrate, in attesa di una specifica riformulazione, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e dovranno uniformarsi, altresì, ai seguenti ulteriori principi e criteri:
 - a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare

- duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi;
- b) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo è stato assolto in conformità, in particolare, all'art. 5, commi 3 e 4 della direttiva 2006/123/CE e ai successivi decreti legislativi di cui all'art. 41 della Legge comunitaria 2008;
 - c) svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;
 - d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;
 - e) facile accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE e dei successivi decreti legislativi di cui all'art. 41 della Legge comunitaria 2008;
 - f) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

TITOLO III - Semplificazione amministrativa

Art. 10 - Ulteriori semplificazioni dei procedimenti amministrativi regionali.

1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi, regionali di competenza del SUAP sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa e ai principi della direttiva 2006/123/CE e ai principi di cui all'art. 22 della L.R. 13 giugno, 2008 n. 15, "Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)".
2. La Regione individua con successivo atto i procedimenti semplificati di cui al presente articolo e relativi ad attività di servizi in attuazione dei criteri e principi di cui al comma 1. I Dirigenti generali approvano, con uno o più decreti, la modulistica da rendere disponibile per l'utilizzo e la compilazione, sul portale di cui all'articolo 13, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 11 - Esclusioni.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché agli impianti e le infrastrutture energetiche, alle attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, agli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, alle infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), le cui funzioni amministrative non sono delegate o trasferite per legge o altra fonte ai Comuni.

Art. 12 - Sportello unico (SUAP): ambito di applicazione e funzioni.

1. Il presente regolamento dà attuazione, altresì, ai principi della semplificazione amministrativa di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE, all'art. 22 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Sportello Unico per le Attività Produttive) in coerenza con l'Asse VII - Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013, e all'art. 38 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
2. Il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE.
3. Il SUAP esercita, inoltre, le funzioni amministrative concernenti lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui al comma precedente salva diversa disposizione dei Comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese e i prestatori da parte del SUAP, in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.
4. Il SUAP assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure di cui ai commi 2 e 3 sulla base di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o avvalendosi del sistema camerale. Nei Comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo Sportello Unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.
6. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che

dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario del comune stesso. Il responsabile del SUAP è responsabile dell'intero procedimento e costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti in possesso del SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge.
8. Le pubbliche amministrazioni e gli altri uffici comunali interessati coinvolti nel procedimento non possono trasmettere o rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.
9. I richiedenti presentano presso il SUAP le domande relative ai procedimenti di cui al comma 2. Per le medesime finalità i richiedenti possono rivolgersi a soggetti privati accreditati, di cui al successivo art. 16 ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico l'interessato possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio delle attività dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.
11. I soggetti interessati sono tenuti ad informare il SUAP in merito a cambiamenti riguardanti:
 - a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
 - b) i mutamenti che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Art. 13 - Il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive - SURAP- Compiti della Regione.

1. La Regione, realizza il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive denominato SURAP, inteso quale struttura di coordinamento dei Dipartimenti regionali interessati al procedimento unico nonché di collegamento con i SUAP comunali singoli o associati.
2. Attraverso il SURAP, la Regione;

- a) promuove la messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure informatiche;
 - b) fornisce assistenza ai SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa vigente in materia;
 - c) predispone ed aggiorna l'elenco dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le materie interessate;
 - d) promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica,
2. Il SURAP cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
- a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10, comma 2, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
 - b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
 - c) alle informazioni, che devono essere garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/123/CE.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie e, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.
5. Il SURAP interopera con il portale www.impresainungiorno.it e con i portali già realizzati dagli enti locali a supporto dei SUAP, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle regole di interoperabilità previste dal sistema pubblico di connettività.
6. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento o delibera regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 2010.
7. Per il conseguimento delle suddette finalità sarà istituito il Tavolo di Coordinamento Regionale per gli Sportelli Unici al quale partecipano Regione, Province, Comuni e la rappresentanza regionale delle Camere di Commercio, delle associazioni di categoria, nonché di tutte le amministrazioni esterne coinvolte nel procedimento autorizzatorio unico.
8. Sulla base delle risorse finanziarie disponibili sul POR Calabria FESR 2007-2013 la Regione individua apposite azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione ed all'operatività delle imprese e

dei prestatori mediante il potenziamento e il coordinamento a livello regionale e provinciale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Art. 14 - Diritto all'informazione.

1. Attraverso il SURAP e i SUAP, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
 - a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi;
 - b) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per esercitare le attività di servizi;
 - c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle in materia di esercizio delle attività di servizi;
 - d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
 - e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
 - f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo Sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.
3. Il SURAP e i SUAP rispondono con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.

Art. 15 - Dichiarazione di inizio attività e Silenzio assenso.

1. Nei casi in cui i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, siano soggette a Dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione è presentata al SUAP.
2. L'istanza di cui al comma 1, nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile

2007, n. 40, è presentata presso il Registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al successivo comma 4.

3. La dichiarazione di inizio attività attesta la sussistenza dei requisiti richiesti ed è corredata degli elaborati progettuali e di una relazione asseverata redatta da un professionista abilitato circa la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza, di cui al successivo art. 17.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente ricevuta al richiedente e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori, può:
 - a) iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, ovvero decorso il termine più breve previsto dalle specifiche discipline regionali;
 - b) avviare immediatamente l'attività nei casi in cui la DIA riguardi l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, comprese le iscrizioni in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante.
5. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della DIA, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici competenti, il SUAP trasmette con modalità informatica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali provvedimenti, nel caso di DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, in contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione incompleta.
6. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta di cui al comma 4 costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
7. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Art. 16 - Funzioni dell'Agenzia per le imprese e Avvio immediato dell'attività.

1. Nel caso di cui all'articolo 15, commi 1 e 7, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le imprese per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge, con le modalità previste dal regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 38, comma 4 del medesimo decreto legge.
1. 2, L'Agenzia per le imprese, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio.
2. Il SUAP, entro il terzo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione di conformità, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti.
3. L'Agenzia per le imprese, in modalità telematica, può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese competente per territorio, nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica.
4. L'interessato, nel caso di cui al presente articolo, utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia per le imprese e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

Art. 17 - Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, lo sportello unico, gli altri uffici comunali e le altre Amministrazioni interessate, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:
 - a) la prevenzione degli incendi;
 - b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
 - c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
 - d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
 - e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
- i) le industrie qualificate come insalubri;
- j) le misure di contenimento energetico.

Art. 18 - Disposizioni finali.

1. Le norme e i regolamenti della Regione e degli Enti locali in contesto con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE e del presente regolamento si intendono inefficaci.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.